

STVDI MEDIEVALI

SERIE TERZA

Anno LXV- Fasc. I

2 0 2 4



FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDI
SULL'ALTO MEDIOEVO
SPOLETO

STUDI MEDIEVALI

Autorizzazione n. 14 del 9 settembre 1960 del Tribunale di Spoleto

Direttore: ENRICO MENESTÒ

Condirettore: MASSIMILIANO BASSETTI

Redazione: ERMANNO ARSLAN, PAOLO CAMMAROSANO, ANTONIO CARILE, GUGLIELMO CAVALLO, GIUSEPPE CREMASCOLI, FABRIZIO CRIVELLO, CARLA FALLUOMINI, MASSIMO MONTANARI, ANTONIO PADOA-SCHIOPPA, CECILIA PANTI, GIUSEPPE SERGI, FRANCESCA ROMANA STASOLLA, FRANCESCO STELLA, CLAUDIA STORTI

Segretaria di redazione: FRANCESCA BERNARDINI

ISBN 978-88-6809-422-5

© Copyright 2024 by «Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo» Spoleto.

In adeguamento alle norme internazionali la Rivista ha fatto proprio il sistema di accettazione dei saggi attraverso il ricorso sistematico ai referee. I referee rimangono rigorosamente anonimi e sono scelti dalla Fondazione CISAM tra gli studiosi italiani e stranieri maggiormente competenti per i soggetti specifici degli articoli da esaminare.

Manoscritti e libri per recensione alla Direzione-Redazione: Studi Medievali, palazzo Racani Arroni, via dell'Arringo - 06049 Spoleto (Pg).
studimedievali@cisam.org

Abbonamenti e vendite alla Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, palazzo Racani Arroni, via dell'Arringo - 06049 Spoleto (PG)
cisam@cisam.org

SOMMARIO DEL FASCICOLO

MARCO STOFFELLA, *Quando è nato Carlomanno, re dei Franchi?*
Quando è nato Carlo il Giovane, figlio di Carlo Magno? pag. I

RICERCHE

ROSANNA ALAGGIO, *La presenza italo-greca nella Longobardia meridionale. Comunità monastiche e dinamiche del popolamento a sud di Salerno* » 57

GUSTAVO ADOLFO NOBILE MATTEI, *L'enigma delle leges di Atenolfo. Chiose a margine di Erchemperto, 78* » 89

ALESSIA MARZO, *Il san Cristoforo in San Lorenzo a Settimo Vittone: nuovi dati su cronologia e committenza* » 143

NOTE

GIANMARCO DE ANGELIS, *Margini di libertà. Iniziativa economica e visibilità documentaria di servi e semiliberi nell'Italia altomedievale (alcune note)* » 161

EDITI ED INEDITI

TIZIANO FERMI, *Fonti per il Liber Magistri della cattedrale di Piacenza: il libro della descrizione del tempo di Cordoba* » 173

CECILIA SIDERI, *Correzioni, ritocchi e 'marginalia' d'autore nella tradizione: nuove schede minime per Poggio Bracciolini* pag. 191

LETTURE E CONGETTURE

GIUSEPPE CREMASCOLI, *Saligia. I vizi capitali nella lessicografia mediolatina* » 225

DISCUSSIONI

RÜDIGER SCHNELL, *Authentizität oder Fiktionalität? Textanalyse versus Wortstatistik. Ein Beitrag zu den Epistolae duorum amantium* » 275

FRANCESCO STELLA, *A short reply to Rüdiger Schnell's remarks* » 355

RECENSIONI » 361

A. ANTONELLI, *Intersezioni fra cultura dei laici e società comunale. Avviamento allo studio della critica delle fonti* (M. Carletti), p. 361; F. J. ASSIS GONZÁLEZ, *Nobles defensores: Señorío, caballería y justicia en el pensamiento de don Juan Manuel* (G. M. Cantarella), p. 364; R. AST, T. LICHT and J. LOUGOVAYA (eds.), *Uniformity and regionalism in Latin writing culture of the First Millennium C.E.* (E. D'Angelo), p. 367; M. BENEDETTI, *Eretiche ed eretici medievali. «La disobbedienza» religiosa nei secoli XII-XV* (M. Bartoli), p. 368; G. CASCIO (cur.), *Rivolti al monte. Studi sul Purgatorio dantesco* (S. Bertelli), p. 374; M. CAVINA (cur.), *L'università davanti alla stregoneria in Europa tra medioevo ed età moderna* (M. Benedetti), p. 377; M. CONTI, *Fare i conti con la morte. Il Liber introituum del comune di Bologna del 1347* (G. Lovison), p. 380; R. DE FILIPPIS, E. S. MAINOLDI (cur.), *La triade dell'Essere. Essenza – Potenza – Atto nel pensiero tardo-antico, medievale e rinascimentale* (V. Zaffino), p. 383; P. DELOGU, *Roma all'inizio del Medioevo. Storie, luoghi, persone (secoli VI-IX)* (A. Sassoli), p. 389; A. M. FAGNONI, *Il corpus di Porcaro di Lérins: attribuzione, tradizione, eredità* (E. Colombi), p. 393; G. FORNASARI, *Fare storia. Dieci domande e dieci risposte. La fine di una stagione* (G. M. Cantarella), p. 395; A. FOSCATI, *Le meraviglie del parto. Donare la vita tra Medioevo ed Età moderna* (M. G. Muzzarelli), p. 398; S. GASPARRI – S. GELICHI, *Le isole del rifugio. Venezia prima di Venezia* (M. Cristini), p. 402; C. GIACOMELLI (cur.), ANTONIO BECCARIA, *Aristotelis libellus de admirandis in natura auditis* (S. Russo), p. 405; K. MALLETT, *Lives of the Great Languages. Arabic and Latin in the Medieval Mediterranean* (M. Di Branco), p. 412; B. J. MAXSON, *A Short History of Florence and the Florentine Republic* (F. Canaccini), p. 414; F.

MORA-LEBRUN (éd.), BERNARD SILVESTRE, *Repenser l'«Énéide». Commentaire sur les six premiers livres de l'«Énéide» de Virgile* (V. Albi), p. 417; J. PAGANELLI, *Dives episcopus. La signoria dei vescovi di Volterra nel Duecento* (G. P. G. Scharf), p. 420; E. PARKER, *Conquered. The Last Children of Anglo-Saxon England* (L. Russo), p. 423; S. PLOTKE (hrsg.), *Herzog Ernst C: Lateinisch – Deutsch* (H. Handrock), p. 425; L. PROVERO, *Dalla guerra alla pace. L'arazzo di Bayeux e la conquista normanna dell'Inghilterra (secolo XI)* (V. Pace), p. 432; S. RICCIONI, *The Visual Experience of the Triumphant Church: the Mosaic of S. Maria in Trastevere* (F. Frauzel), p. 433; L. RIGHI, *La manifattura del cuoio nel tardo Medioevo. Oggetti, tecniche, corporazioni e lavoro fra XIII e XV secolo* (M. Lecco), p. 437; R. RIMLINGER, *Maître Eckhart, et les béguines* (T. Mansueto), p. 440; J. V. RODRÍGUEZ (ed.), TAIONIS CAESARAUGUSTANI EP., *Excerpta quae supersunt. Opera dubia* (P. Falsiroli Dantas), p. 446; I. ROSÉ, *Le mariage des prêtres, une hérésie? Genèse du “nicolaïsme” (I^e-XI^e siècle)* (C. Ciccopiedi), p. 451; E. SANTINELLI-FOLTZ, *Couple et conjugalité au Haut Moyen Âge (VI^e-XII^e siècle)* (F. Veronese), p. 456; C. STEDILE (cur.), *La Vita Mathildis antiquior e la scrittura femminile in epoca ottoniana* (M. Paccara), p. 463; M. TOMASI (dir.), *Dans le manuscrit et en dehors. Échanges entre l'enluminure et les autres arts (IX^e-XVI^e siècles)* (G. Distefano), p. 467; L. VIAUT (éd.), *Le cartulaire de l'abbaye du Palais Notre-Dame (XII^e-XIII^e siècles)* (E. Cinello), p. 471; V. VON FALKENHAUSEN, *Studi sull'Italia bizantina* (G. P. G. Scharf), p. 475; F. ZAMBON, *Il fiore inverso. I poeti del “trobar clus”* (A. Bisanti), p. 478.

NOTIZIE DEI LIBRI RICEVUTI pag. 487

I libri della Fondazione CISAM » 515

I libri della SISMELE – Edizioni del Galluzzo » 518

Si parla di: S. Alegria, C. Alzati, F. Artemisio – V. Fravventura, M. Ballarini – P. Bartesaghi – P. Canali OFM – E. Fumagalli, A. Barbero, A. Bartolomei Romagnoli – R. Di Muro – M. Vedova, F. Bartoloni, D. Battagliola, S. F. Battistello, M. Benedetto, G. Bertelli, L. Bianchi – R. Pasztaleniec, F. Bougard, T. Braccini, M. Bugada – R. Molinari – N. Roveri, A. Campanini, R. Campbell, F. Cardini, G. Cariboni – N. D'Acunto – E. Filippini, S. Ciliberti, M. Ciliberto, A. Contat – R. Pascual, J. Dalarun – S. L. Field – M. Bartoli, E. D'Angelo, J. De Keyser – H. Schadee, F. De Michelis Pintacuda, F. Dolbeau, M. Donnini, F. Favero – R. Guglielmetti, H. Flora – P. Tóth, C. Fossati, N. Galiazzo, F. Gasti, F. Giuntoli, A. Giusti – E. Pellegrini, M. Gozzi – A. Rusconi, M. Guéret-Laferté – L. Harf-Lancner, M. J. F. M. Hoenen, P. Horden – N. Purcell, O. Igorivna Davydova – A. Fiorentino – G. Lucchesi – S. Muscionico – M. Palombo, G. Iorio, M. Lapidge, E. Lauzi, G. Ledda, L. Leonardi, D. Lett, S. Lombardo, S. Lusura di Siena – F. Airoldi – E. Spalla, P. Maranesi, L. Marcozzi, M. Martorana – R. Pascual, G. Melville, C. Mercuri, G. G. Merlo, P. Mocella, P. Müller, A. Musarra, E. Nervi, M. Oldoni, S. Paci Piccolo, A. Paravicini Bagliani, A. Paupert, E. Percivaldi, E. C. Pia, G. Piaia – D. Ronzoni, G. L. Potestà, G. Pozzi, D. Prioli, L. Pubblici, K. Renner, S. Ruffato, F. Santi, M. Sartori, L. Sasso, A. Sirotti Gaudenzi, A. Stella, T. Th. Tollefsen, S. Urlings, F. Veronese, R. Wiśniewski – R. Van Dam – B. Ward-Perkins, D. Wolfthal, V. Zallot.

NOTE

Margini di libertà

Iniziativa economica e visibilità documentaria di servi e semiliberi nell'Italia altomedievale (alcune note)

Individui non liberi e semiliberi, come noto, sono una presenza numericamente considerevole nella documentazione altomedievale italiana. Quasi sempre li si menziona perché oggetto di transazioni (sono venduti, scambiati, ripartiti tra possessori)¹. In molti casi sono essi stessi i beneficiari delle azioni documentate: sia, e in primo luogo, nel caso delle manumissioni, per le quali fin dall'Editto di Rotari era prevista, anche se in forma non vincolante ai fini della produzione di effetti giuridici, la redazione di una *cartola libertatis*²; sia perché, contestualmente proprio alla liberazione «ab omni vinculo servitutis», se ne possono riconoscere certi diritti di conservare i beni acquisiti nel tempo – il *conquestum* – come frutto del lavoro servile (evenienze particolarmente attestate nelle disposizioni di carattere testamentario, fin dalla prima età carolingia)³. Talvolta, infine, agiscono (nel placito) per

1. Efficace messa a punto in F. PANERO, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli, 1990, a cui si aggiunga almeno ID., *Schiavitù, servitù, servaggio e libera dipendenza. Prime considerazioni per una storia dei rapporti di subordinazione nell'Italia medievale*, in «Quaderni storici», LXXI (1989), pp. 373-403, in particolare pp. 376-378.

2. Lo si specifica in coda al cap. IV di Roth. 224, *De manomissionibus*: «Item qui aldium facere voluerit, non illi dit quattuor vias. Haec sunt quattuor genera manumissionum. Tamen necesse est propter futuri temporis memoriam, ut qualiter liberum aut liberam thingaverit, ipsa manumissio in cartolam libertatis commemoretur. Et si cartolam non fecerit, tamen libertas ei permaneat». Testo (e traduzione) in *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria, diritto di un popolo germanico*, a cura di C. AZZARA, S. GASPARRI, Roma, 2005, pp. 68-70.

3. La prima testimonianza a me nota (da cui è tratta la citazione a testo) nel 'testamento' di Tachimpaldo vescovo di Bergamo (26 gennaio 806, a parziale modifica di una precedente disposizione del 799), che specifica come beni immobili e frutto del lavoro servile restino

rivendicare la libertà, e sono queste evidenze quanto mai interessanti per misurare il loro rapporto con lo scritto, la loro capacità di conservare (e usare) la documentazione come prova in ambito processuale⁴.

Si tratta di temi su cui esistono indagini generali e puntuali, anche recenti, che rappresentano imprescindibili punti di riferimento in storiografia (mi riferisco innanzitutto all'ampio e comparativo quadro sulla *slavery* nel mondo postromano tratteggiato da Alice Rio, ma pagine importanti hanno scritto in precedenza anche Francesco Panero, Laurent Feller, Antonio Padoa Schioppa, Giuseppe Albertoni)⁵. La domanda da cui muove il presente contributo riguarda un aspetto specifico che mi pare rimasto un po' in ombra negli studi precedenti, e che proverei a riassumere attorno a questo minimo formulario di ricerca: individui e gruppi di servi e semi liberi compiono anche azioni documentariamente significative (degne, cioè, di meritare la redazione di una carta)? In che forme, in quali rapporti con la norma legislativa ed eventualmente con quali peculiarità rispetto alle iniziative giuridiche dei liberi? Naturalmente, non è lecito attendersi da queste poche pagine che una prima messa a fuoco di tali problemi,

nella disponibilità delle stesse *familiae* nell'occasione liberate: «omnes familias meas tam servis quam et ancillas seo aldionibus et aldianes meas volo ut omnes ad presenti die sic sint liberi et liberas cum res et conquestum suum» (*Chartae latinae antiquiores: 2nd Series, Ninth Century*, edited by G. CAVALLO, G. NICOLAJ, Part XCVIII: *Italy 70, Bergamo*, edited by M. MODESTI, Dietikon-Zürich, 2017, n. 3; anche in *Le pergamene degli archivi di Bergamo, I. 740-1000*, a cura di M. CORTESI, Bergamo, 1988, n. 8).

4. Il caso più risalente è quello, notissimo, di Lucio, servo di Totone da Campione, su cui, da ultimo, S. GASPARRI, *Voci dai secoli oscuri. Un percorso nelle fonti dell'alto medioevo*, Roma, 2017, pp. 57-62, con riferimenti alla bibliografia pregressa.

5. A. RIO, *Slavery After Rome. 500-1100*, Oxford, 2017; dei molti lavori dedicati al tema da F. PANERO (peraltro estesi su un arco cronologico non esclusivamente altomedievale) si considerino almeno, oltre a quelli citati a nota 1, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino, 1999; ID., *Le corvées nelle campagne dell'Italia settentrionale: prestazioni d'opera "personali", "reali" e "pubbliche" (secoli X-XIV)*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe-XIVe siècles): Réalités et représentations paysannes*, édité par M. BOURIN, P. MARTÍNEZ SOPENA, Paris, 2004, pp. 365-380; ID., *Forme di dipendenza rurale nel medioevo. Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV*, Bologna, 2018; L. FELLER, *Sulla libertà personale nell'VIII secolo: i dipendenti dei Totoni*, in *Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone di Campione (721-877)*, a cura di S. GASPARRI, C. LA ROCCA, Roma, pp. 179-207, e ID., *Liberté et servitude en Italie centrale (VIII-Xe siècle)*, in «Mélanges de l'École française de Rome: Moyen Âge», CXII/2 (2000), pp. 511-533; A. PADOA-SCHIOPPA, *Processi di libertà nell'Italia altomedievale*, in «Nuova rivista storica», XCV (2011), pp. 393-436; G. ALBERTONI, *Law and the peasant: rural society and justice in Carolingian Italy*, in «Early Medieval Europe», XVIII/4 (2010), pp. 417-445.

che mi auguro comunque possa avere una qualche utilità per avviare riflessioni ulteriori. Partirei, come anticipato, da un rapido sguardo al quadro normativo.

La legislazione longobarda, che risulta particolarmente loquace sul disciplinamento sociale delle categorie di status non libero⁶, si rivela al contrario piuttosto avara di regolamentazioni sul punto specifico: l'impressione generale, del resto, è che a servi e ad aldi siano lasciati ben pochi spazi di autonomia giuridica (e conseguentemente di capacità di intraprendenza economica). Nelle sue leggi emanate nel 14° anno di regno (726), Liutprando sembra anzi escludere del tutto la liceità di vendite compiute da questi soggetti. L'attenzione, è vero, si appuntava inizialmente sui soli dipendenti della corona, ma il frammento conclusivo del *capitulum*, trasmesso concordemente da tutti i codici, non lascia dubbi sull'estensione della norma all'intera classe:

si forsitan aliquis de servo aut de aldione domno regis comparavit, et provata causa fuerit, relaxit ipsam rem in puplico, quia de servo aut de aldione regis possessio vinditionis esse non devit, sicut nec de aliorum servis vel aldionibus⁷.

In una legge dell'anno seguente, la n. 87, che significativamente interviene su un punto trascurato nel precedente editto, si introduce invece – seppure condizionata – una qualche possibilità di autonoma iniziativa:

Si quis cum servus aut aldione vel cum pertenentem alieno de qualiscumque re convenerit sine noditia domini eius, quae in anteriore edicto non conteneretur, et provatum fuerit, quod res domini sui naufragassit, tunc reddat ipsam rem, qui eam suscepit, absque praetio domino eius, ita ut satisfaciat per sacramentum, quod amplius exinde non tolissit. Postea dominus eius faciat de servo aut de aldione suo, quod illi placuerit⁸.

Al servo, all'aldio, al *pertinens*, sembra di capire, non è preclusa del tutto la possibilità di intervento in campo economico, purché egli agisca «cum notitia domini sui». Mi pare un'estensione, di senso e di campo, rispetto a quanto si legge in Roth. 234, dove era contemplata la possibilità, per i soli *servi massarii*, di vendere il proprio peculio a

6. PADOA-SCHIOPPA, *Processi di libertà* cit. (nota 5), pp. 396-399.

7. *Le leggi dei Longobardi*, ed. cit. (nota 2), p. 184.

8. *Ibid.*, p. 190.

condizione che l'atto comportasse un miglioramento della casa affidata in conduzione diretta⁹. Nel caso della normativa liutprandea, su un terreno più ampio di quello rappresentato dalle sole alienazioni di beni mobili, il vincolo risiede in una rappresentanza esclusiva degli interessi del suo *senior*. La materia era tutt'altro che inedita (era stata sottilmente e abbondantemente normata in diritto romano)¹⁰; ed è questa, in definitiva, la funzione con cui compare l'unico *servus* a me noto che nella documentazione d'archivio di età longobardo-carolingia non sia mero oggetto di transazione, beneficiario di una manomissione o attore in placito. Mi riferisco a un certo Stabilene che nell'855, in territorio di Piacenza, venne investito a nome del suo signore, il franco Seufredo, di alcuni terreni che questi aveva precedentemente ricevuto *per cartulam* dai fratelli Ramberto e Teodone¹¹. Costoro, nella circostanza documentata e secondo la rituale procedura di tradizione salica, compiono la *vestitura* in favore del *servus* Stabilene, assicurando appunto il materiale trasferimento del possesso. Ignoriamo il motivo per cui Seufredo fosse assente sulla scena, ed è francamente impossibile dire se in quest'atto svolto secondo il tipico formulario salico vi fosse una qualche eco o consapevole ripresa di motivi tipici del diritto romano (secondo cui, appunto, gli effetti di atti giuridici compiuti da servi divenivano propri del patrimonio del *dominus*, essendo il proponente unico responsabile di colui che aveva posto in essere l'attività negoziale in virtù del rapporto potestativo che lo legava a esso)¹². Non potrà forse escludersi che azioni di procura per conto terzi, come quella compiuta da Stabilene, siano state più frequenti di quanto appaia dalla documentazione superstite; resta comunque

9. Roth. 234, *De servo massario*: «Servus massarius licentiam habeat de peculio suo, id est bove vacca cavallo, simul et de minuto peculio, in socio dare aut in socio recipere; vindere autem non, nisi quod pro utilitatem casae ipsius est, quatinus casa proficiat, et non depereat». Cfr. *Le leggi dei Longobardi*, ed. cit. (nota 2), p. 74. Sul punto si veda F. PANERO, *La servitù in Francia e in Italia nei secoli IX-XIV: un problema di storia comparata*, in «Studi storici», XXXII (1991), pp. 799-836, alle pp. 800-801.

10. Basti qui, per tutto ciò che concerne la disciplina del fenomeno rappresentativo e le figure dei sostituti negoziali, il rinvio a M. MICELI, *Studi sulla "rappresentanza" nel diritto romano*, I, Milano, 2008.

11. *Chartae Latinae Antiquiores: 2nd Series, Ninth Century*, edited by G. CAVALLO, G. NICOLAJ, Part LXIV: *Italy 36, Piacenza I*, edited by C. MANTEGNA, Dietikon-Zürich, 2003, n. 40.

12. Nel quadro del regime giuridico delle «actiones adiecticiae qualitatis», su cui MICELI, *Studi sulla "rappresentanza" cit.* (nota 10), in particolare pp. 29-32.

l'assoluto isolamento in cui cade la testimonianza piacentina, e tantomeno, nel *regnum* dei secoli VIII e IX, ci si imbatte in servi e *ancillae* che maneggino autonomamente denaro per contrarre obbligazioni.

Il primo caso a me noto in questo senso ci porta alla metà del X secolo, su proprietà della chiesa vescovile di Verona nella Valpolicella dove da alcuni anni, in parallelo alla trasformazione organizzativa della proprietà fondiaria e alla drastica riduzione delle terre dominiche, i *famuli* di S. Zeno avevano visto riconoscersi mansi a conduzione diretta, accasandosi come i *massarii*, e guadagnando posizioni rilevanti nello sfruttamento dei boschi e dell'incolto¹³.

Che questi *famuli* fossero di condizione servile non si può dubitare (il termine *famulus*, come sinonimo di *servus*, è assente nell'Editto ma si trova nelle *Leges* di Arechi di Benevento [866], e in questa accezione, oltre che nella carta di cui mi appresto a discutere, si trova – non frequentemente, invero – attestato nelle fonti norditaliane a partire dalla prima età postcarolingia, a indicare con ogni probabilità un «gruppo economicamente privilegiato di servi» che indirettamente sappiamo essere investiti anche del ruolo di commerciare per conto dei loro padroni¹⁴; che possedessero denari, oltre al *peculium*, al ricavato del loro lavoro manuale, nemmeno: nell'agosto 954, a Verona, Sigiverga moglie di Gisemperto, entrambi *famuli* di S. Zeno, vendette ad Andreverga, anch'ella *famula*, un appezzamento di terra aratoria di sua proprietà in *Valle Viriacus* al prezzo di due soldi di denari d'argento¹⁵.

13. A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona, 1984, pp. 94-97.

14. Si vedano i casi raccolti e discussi in PANERO, *La servitù tra Francia e Italia* cit. (nota 9), p. 813 (da cui è tratta la citazione a testo) e pp. 814-815 (dove il riferimento è soprattutto a clausole ingiuntive che nei diplomi di Berengario I – come in quello del 908 per il monastero di S. Sebastiano in Fontaneto d'Agogna – esprimono il divieto di pretendere «aliquam functionem publicam a famulis ipsius monasterii ubicumque in nostro regno negotia exercentibus»); quanto alle fonti normative, si diceva, la perfetta sovrapposibilità di significato di *servus* e *famulus* si legge in Arechi, *Leges*, I: «Si cuiuscumque servus liberam sibi uxorem tulerit, qui ad palatium iuxta legem pertinebat, utique pessima extitit consuetudo, ut eas personas, quisquis vellet, expeteret. Amodo autem et deinceps statuimus, ut tanta perversitas nullum habeat locum, sed ipse solummodo eos habeat semper, cuius primum ille fuerat servus, etiam si illos a palatio nunquam repentantur. Nam potest fieri, ut ipsum solum habeat dominus suus, quem, si hac occasione amiserit, efficietur pauperrimus. Sed seu unum sive plures habuerit famulos, et in uno quolibet eorum istud acciderit, dominus suus, uti decretum est, eum cum illa, quam sibi uxorem tulerit, possideat perpetim cum filiis eorum. Et si quis temerarius eos ad palatio petere deinceps praesumpserit, petito illius cassa permaneat». Cfr. *Le leggi dei Longobardi*, ed. cit. (nota 2), p. 308.

15. *Codice diplomatico veronese del periodo dei re d'Italia*, a cura di V. FAINELLI, Venezia, 1963, n. 254.

Come testimoni, in due blocchi nettamente distinti di *pares illorum famulorum* e *de liberis hominibus*, il notaio menziona, rispettivamente, tre individui (tra cui il fideiussore) e se stesso più *alii plures*¹⁶. È solo uno dei molti elementi peculiari di questo documento: poco sopra, nella formula di datazione, dopo il normale riferimento agli anni di regno dei sovrani, *Ambrosius notarius* aveva inserito un richiamo del tutto inconsueto ai nomi del vescovo, del *camerarius* e del *canevarius* al tempo dei quali «*ipsa tradicio et vendicio fuit facta*». Più in generale, è la struttura stessa del documento ad apparire straordinaria se paragonata alle molte carte di vendita del periodo che conservano memoria di transazioni tra liberi: non alla tradizionale, consolidata forma della *cartula venditionis* si ricorre, ma a un *breve*, a un documento 'leggero', riservato in quegli anni (e oltre) non certo ad alienazioni di beni contro prezzo, ma a investiture, trasferimenti temporanei di possesso, accordi di varia natura, più in generale a un complesso variegato di scritture memoriali definibili proprio in alternativa (e in funzionale contrapposizione) alla *charta*¹⁷.

Verrebbe da concludere che la visibilità documentaria di quei *famuli* era garantita dai margini di libertà che la prassi documentaria offriva al notaio. Nel contesto di un'operazione che richiedeva un surplus di garanzie (di qui la presenza del fideiussore, di qui, soprattutto, la supervisione delle gerarchie vescovili che chiaramente trapela dal testo), la soluzione escogitata dallo scrittore della carta era consapevolmente distintiva e alternativa all'ordinario traffico giuridico che aveva come attori individui e gruppi di liberi.

Scrupoli analoghi e identica consapevolezza emergono, con mag-

16. Analoga chiarezza, sempre in area veronese, aveva mostrato lo scrittore di D BER I n. CXIII (916?) nel distinguere gli «*homines (...) habitantes*» nei territori di Berguzio, Belveno e Bundo, in comitato di Trento, «*sive famuli sive liberi*»: cfr. *I diplomi di Berengario I*, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma, 1903 (Fonti per la Storia d'Italia, XXXV), p. 293.

17. Le formule di documenti «pesanti» e «leggeri» hanno ricevuto sanzione storiografica in P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, 1991, p. 65. Limpida descrizione dei modelli documentari di *charta* e *breve* in S.P.P. SCALFATI, *Forma chartarum. Sulla metodologia della ricerca diplomatistica*, in Id., *La forma e il contenuto*, Pisa, 1993, pp. 59-63, da integrare ora, per più 'fresche' osservazioni e punti di prospettiva sulle molteplici funzioni (rappresentative, ricognitive, negoziali, memoriali) delle scritture *per brevia*, con A. BARTOLI LANGELI, *Sui 'brevis' italiani altomedievali*, in «*Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo*», CV (2003), pp. 1-23, e soprattutto M. ANSANI, *Appunti sui brevia di XI e XII secolo*, in «*Scrineum Rivista*», IV (2007), pp. 107-152, <https://doi.org/10.13128/Scrineum-12113>.

giore abbondanza di attestazioni, dalle permutate bergamasche in cui uno degli autori sia un *famulus* (un servo della chiesa vescovile, segnatamente, e sempre residente in area urbana): è il nucleo di evidenze altomedievali più cospicuo tra quelli noti nell'Italia settentrionale¹⁸.

Le pergamene del Capitolo della cattedrale di Bergamo restituiscono ben sei casi collocati fra gli anni 908 e 1041¹⁹. Si tratta di documenti redatti secondo un preciso e omogeneo formulario, caratterizzato, una volta di più, da peculiarità evidenti rispetto alla struttura testuale delle coeve *commutationes* di cui siano autori individui di stato libero²⁰. Una certa numerosità di attestazioni dell'una e dell'altra tipologia nel medesimo archivio consente di impostare agevoli comparazioni²¹. E il confronto, come si vede dalla tabella seguente – tanto più interessante perché istituito fra due carte contemporanee di uno stesso professionista della penna e del diritto, *Aribertus notarius sacri palatii* –, è quasi tutto in termini di differenza:

1029 giugno 15, Bergamo (<i>Le pergamene degli archivi di Bergamo</i> , II/1, n. 88)	1030 novembre, Bergamo (<i>Le pergamene degli archivi di Bergamo</i> , II/1, n. 95)
(SN) In Christi nomine. Conradus gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius tertio, quintodecimo die mense iunii, inditione duodecima.	(SN) In Christi nomine. Conradus gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius quarto, mense novembris, inditione quarta-decima.
	Comutatio bone fidei nositur esse contractum ut vice emtionis obtineat firmitatem eodemque nexu oblicant contradantes.

18. A mia conoscenza, eventi simili sono registrati solo a Novara (898) e ad Asti (1024), ma con limitate possibilità di comparazione, come si vedrà sotto, alla nota 30.

19. *Le pergamene degli archivi di Bergamo*, I, ed. cit. (nota 3) nn. 43 (a. 908), 87 (a. 948), 109 (a. 961), 112 (a. 962); *Le pergamene degli archivi di Bergamo*, II/1. 1002-1058, a cura di M. CORTESI, A. PRATESI (edizione critica di C. CARBONETTI VENDITTELLI, R. COSMA, M. VENDITTELLI), Bergamo, 1995, nn. 88 (a. 1029), 90 (a. 1029), 181 (a. 1041).

20. Su storia, inquadramento normativo, struttura e funzioni del contratto di permuta, sempre indispensabile G. VISMARA, *Ricerche sulla permuta nell'Alto Medioevo*, in ID., *Scritti di storia giuridica*, II. *La vita del diritto negli atti privati medievali*, Milano, 1987, pp. 79-141.

21. Qualche cenno già in G. DE ANGELIS, *Poteri cittadini e intellettuali di potere. Scrittura, documentazione, politica a Bergamo nei secoli IX-XII*, Milano, 2009, pp. 130-132. Si veda anche F. BOUGARD, "Commutatio", "cambium", "viganeum", "vicariato": *l'échange dans l'Italie des VIIIe-XIe siècles*, in *Tauschgeschäft und Tauschurkunde vom 8. bis zum 12. Jahrhundert / L'acte d'échange, du VIIIe au XIIe siècle*, édité par I. FEES, PHILIPPE DEPREUX, Köln-Weimar-Wien, 2013 (Archiv für Diplomatik, Beiheft, 13), pp. 65-98, alle p. 70 (nota 21) e 96.

Dum venisset Iohannes ferario filius quondam Lamperti item ferario de civitate Bergamo famulo pertinente Sancti Alexandri, ubi eius sanctum requiesit corpus, quod est situm foris muro prope civitate Bergamo, qui pertinere videtur de sub regimine et potestate episcopatum sancte Bergomensis Ecclesie, et postulasset dominus Ambroxius, eiusdem sancte Bergomensis episcopus, ut comutaret petia una de terra prativa et buscuosa que est iuris predicti Sancti Alexandriet et sita non multum longe da ipsa civitate Bergamo, in loco ubi dicitur Pisole, et ad invicem ipse dominus Ambroxius episcopus susiperet ab eode Iohanne famulo et pertinente suo de rebus terretoriis iuris sui qui supra Iohanni, id sunt peties quattuor de terra (...).

De qua res sugieserat dominus Ambroxius presul patrono suo ut sue clementie comutationis nomine ut dictum est licentiam illi largire dignatus comutandi; qui et ipse dominus Ambroxius pontifex eius postulationem abaudire dignatus est missus dirisit de sua presentia, videlicet Giselbertus diaconus de ordine predictae sancte Bergomensis Ecclesie; et ipse Giselbertus diaconus et missus una cum tribus ominibus Deum timentes estimatoribus, eorum nomina subter leguntur, super easdem peties terre accenserunt et previderunt et mensuraverunt et estimaverunt et eorum ominibus rectum paruit esse ut melioratam et ampliatam causam reciperet ipse dominus Ambroxius episcopus ad parte sui episcopati ab eodem Iohanne famulo et comutatore suo quam ei daret (...).

Placuit itaque et bona convenit voluntatem inter dominus Ambroxius episcopus sancte Bergomensis Ecclesie nec non et inter Petrus presbiter filius quondam Teuzoni de loco Arzenate, qui profesi erant ex natione eorum legem vivere Langobardorum, ut in Dei nomine debeant dare, sicut et a presenti in primis dedit ipse dominus Ambroxius episcopus eidem Petri presbitero comutatore suo similiter in causa comutationis nomine suo iure presenti die abendum, id est petia una de terra casteneta cum arboris castaneis numeros quattuor super abente (...). Quidem ad vicem recepit ipse dominus Ambroxius episcopus ad parte eiusdem Sancte Marie et episcopatum sui presenti die abendum, id est petia una de terra similiter casteneta cum arboris castaneis numeros sex super se abente (...).

Quidem et ut ordo legis depositus ad ancprevidendam comutationem accenserunt super ipses peties terre ad previdendum et estimandum id sunt: Giselbertus presbiter de ordine eiusdem sancte Bergomensis Ecclesie et filius quondam Vidaliani de vico Curnasco et missus eiusdem domni Ambroxii episcopi, una cum tribus ominibus Deum timentes estimatoribus, eorum nomina sunt Adelbertus filius quondam Ariauldi et Arnoldo filius quondam Aldoni atque Lamperto filius quondam Azoni, isti de eodem loco Arzenate, quibus ominibus rectum comparuit et ipsi estimatoribus estimaverunt et dixerunt eo quod meliorata et ampliata causa reciperet ipse dominus Ambroxius episcopus ad parte eiusdem Sancte Marie et episcopatum sui ab eodem Petro presbitero comutatore suo quam ei daret et ac comutatio inter eos legibus ac firmiter fieri posset (...).

Nella documentazione dello scambio di terre fra Ambrogio vescovo e Giovanni fabbro, *famulus* dell'episcopio, risalta innanzitutto l'assenza dell'arenga con esplicito richiamo all'equiparazione del contratto di permuta a una vendita. Riecheggiando un passo del titolo *De rerum permutatione* del Codice giustiniano²², quell'*exordium*, quella «scheggia di cultura romana e romanza» che aveva fatto capolino nelle *chartae* dell'ultima età longobarda – nel 761, a Pavia –, diffondendosi poi in vari centri dell'Italia settentrionale²³, era stato impiegato episodicamente dai notai bergamaschi fin dalla prima età carolingia ma era divenuto un irrinunciabile punto fermo dei formulari cittadini a partire dalla metà circa del X secolo²⁴. Le uniche carte a non includerlo, come qui, erano appunto quelle in cui uno dei contraenti fosse un servo della chiesa cattedrale.

Ancor più significativo, mi pare, è il diverso attacco del testo: manca la formula – anch'essa ormai standard nelle permutate fra *liberi homines* – che insiste sulla *convenientia* e bilateralità alla base dell'atto («Placuit itaque et bona convenit voluntatem inter X et Y»), in piena coerenza con l'enfasi posta nel brano successivo di *extimatio rerum* sulla disparità dei contraenti, in cui anche la convocazione del messo episcopale e del collegio dei tre uomini incaricati di verificare la congruità della permuta alla luce della normativa vigente viene fatta discendere dalla *clementia* del presule, dal suo atteggiamento di benevolenza che rende l'azione produttiva di effetti giuridici.

Del processo genetico dell'atto, più in particolare e assai diffusamente, si occupa una sorta di *narratio* posta in apertura del testo, immediatamente di seguito al protocollo. Lì, dovendo dar conto della richiesta rivolta dal «*pertinens in episcopatum*» al «suo patrono» (cioè, appunto, il vescovo), il notaio indugia minutamente sulle fasi di tale *postulatio*, ricorrendo, significativamente, alla tipica cornice del placito giudiziale. Mi pare che si riveli qui un alto livello della consapevolezza notarile per le pratiche tradizionali del diritto. Si consideri che nel sol-

22. *Corpus Iuris Civilis*, II, *Codex Iustinianus* 4. 64. 2, herausgegeben von P. KRUEGER, Berlin, 1906⁶ (rist. anast. Dublin-Zürich 1970).

23. G. NICOLAJ, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 1994), a cura di C. SCALON, Udine, 1996, pp. 153-198, p. 166.

24. DE ANGELIS, *Poteri cittadini* cit. (nota 21), pp. 121-132.

co degli usi redazionali della *notitia* di placito s'inseriscono anche quelle carte di vendita in cui è documentato l'intervento di un messo regio (o di altra pubblica autorità) nel concedere a individui minorenni la *licentia* all'alienazione di parti del loro patrimonio immobile per sanare debiti contratti dal defunto padre, come stabiliva già il capitolo 19 delle leggi di Liutprando²⁵. Non ne trovo attestazioni a Bergamo, ma il formulario è ampiamente diffuso in altri territori lombardi e su un esteso arco cronologico, dal Bresciano (assai precocemente)²⁶ a Piacenza (nella piena età carolingia)²⁷, a Milano (con vari e notevoli casi nell'XI secolo)²⁸.

In entrambe le situazioni – richiesta al vescovo della *licentia comutandi* e al messo regio del permesso di effettuare la vendita *ad sanandum debitum* – l'espedito narrativo tratto dal modello placitario appare dunque funzionale a soddisfare un duplice ordine di esigenze: dar conto nella

25. «Hoc prospeximus, ut intra decem et octo annos non sit legitimus homo res suas alienandum; excepto si pater eius debitum dimiserit, habeat potestatem, una cum notitia principis terrae istius tantum de rebus suis dandum, quantum ipsum debitum fuerit, ut ei maior damnitas propter onorem solidorum non ad crescat. Et ipse princeps, qui pro tempore fuerit, propter deum et animae suae mercedem dirigat personam deum timentem de sui presentia, qui hoc ipsum sapienter consideret, ut ad ipsum infantulum aliqua damnitas contra rationem aut per negligentia minime proveniat». Testo ripreso da *Le leggi dei Longobardi*, ed. cit. (nota 2), p. 152. Circa la posizione dei minori di fronte all'ordinamento giuridico longobardo si vedano le importanti osservazioni di E. CORTESE, *Per la storia del mondo in Italia*, in ID., *Scritti*, a cura di I. BIROCCHI, U. PETRONIO, tomo primo, Spoleto, 1999, in particolare pp. 18–27; un'analisi più particolareggiata delle circostanze eccezionalmente previste dalla normativa a giustificazione della vendita di beni *pro indiviso* da parte di minorenni si legge in E. CORTESE, *Divieto di alienazione (diritto intermedio)*, *Ibid.*, pp. 1259–1261. Per interessanti casi di «sincretismo» fra fonti romanistiche e diritto longobardo nella documentazione veronese di fine XI secolo relativa ad atti di questo tipo cfr. A. CIARALLI, *Universali lex. Il Codex Iustinianus nei documenti veronesi tra XI e XII secolo*, in *Medioevo. Studi e documenti*, I, a cura di A. CASTAGNETTI, G.M. VARANINI, A. CIARALLI, Verona, 2005, pp. 111–160, alle pp. 147–155.

26. *Chartae Latinae Antiquiores: 2nd Series, Ninth Century*, edited by G. CAVALLO, G. NICOLAJ, Part LIX: *Italy 31, Verona I*, edited by F. SANTONI, Dietikon-Zürich, n. 3 (806 gennaio, *Platiano*). Qui l'autorizzazione agli *infantuli*, i fratelli Radeperto, Boniperto, Rodolfo e Dagiverto *de vico Platiano*, è concessa da Lupo scabino di Brescia, nella cui sottoscrizione vi è un esplicito riferimento alla *publica auctoritas* in base alla quale il notaio è *admonitus* a redigere la *chartola vinditjonis*.

27. *Chartae Latinae Antiquiores*, Part LXIV: *Italy 36*, ed. cit. (nota 11), n. 25 (843 marzo), e n. 39 (855 marzo 6, Piacenza).

28. *Gli atti privati milanesi e comaschi del secolo XI*, I, a cura di G. VITTANI, Milano, n. 39 (a. 1009), n. 41 (a. 1010), n. 72 (a. 1015); *Gli atti privati milanesi e comaschi del secolo XI*, IV, cura di C. MANARESI, C. SANTORO, Milano, 1969, n. 690 (a. 1086), n. 698 (a. 1087), n. 743 (a. 1090), n. 830 (a. 1095), n. 838 (a. 1096), n. 891 (a. 1100). Cfr. anche *Le carte di S. Maria di Morimondo*, I, a cura di M. ANSANI, Spoleto, 1992, n. 19 (1090 gennaio, Milano), e n. 23, del 1095, senza possibilità d'identificazione della data topica per lacerazione sul margine destro della pergamena

maniera più chiara (e più nota) possibile, mediante il *Dum* iniziale e l'uso del congiuntivo piuccheperfetto, di un episodio antecedente l'azione giuridica documentata nella *charta*; e visualizzare, proprio attraverso la comparizione d'individui giuridicamente non liberi al cospetto di superiori autorità (di qualità, rispettivamente, signorile e pubblica), una gerarchia di rapporti politici e sociali che si riflette direttamente sulla costruzione del testo giuridico. All'interno di quel largo campo sperimentale in cui va collocata l'origine del fenomeno documentario, l'«officina della prassi» notarile ha qui la straordinaria occasione di mostrare tutta la versatilità che ne costituisce indubbiamente l'aspetto più originale e rilevante²⁹: in un sistema di diritto consuetudinario come quello altomedievale (dove è la documentazione stessa a farsi consuetudine), la tipicità dei contratti sopra analizzati porta a elaborare una tipizzazione di forme espressive, alla luce di modelli (almeno localmente) condivisi³⁰. Integrando ogni possibile vuoto lasciato dalle scritture normative, carte (e *brevia*) rispecchiavano e al tempo stesso costruivano una certa vita sociale del diritto, nell'adeguamento alle mutate condizioni economiche dei dipendenti servili ma senza perdere memoria della loro specifica condizione sul piano della rappresentazione degli eventi giuridici.

GIANMARCO DE ANGELIS

29. Sulla documentazione come consuetudine, G. NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, 1991, *passim*, e P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2006, in particolare la *Parte prima. Fondazione d'una esperienza giuridica. L'officina della prassi*, pp. 39-85 (alle pp. 56-61 pregnanti considerazioni sulla «fattualità» e «storicità» del diritto altomedievale).

30. La dimensione tutta locale di certe elaborazioni del discorso documentario mi pare da sottolineare con forza. Quanto alle permutate con formulario adattato alla rappresentazione dello scambio con *famuli*, ad esempio, alla compatta e longeva tradizione bergamasca, così ricca di spunti distintivi, si contrappone l'assenza di soluzioni peculiari nel caso astigiano, dove una *commutatio* del 1024 tra il vescovo e due *famuli* dell'episcopio risulta riproporre integralmente lo schema di scrittura ordinario (il documento è segnalato in BOUGARD, «*Commutatio*», «*cambium*» cit. [nota 21], p. 70, nota 21). In qualche misura intermedia fra i due estremi è la soluzione del notaio novarese che nell'898, dovendo documentare una permuta tra il vescovo della città Garibaldo e il *famulus* Novemperto, inquadra l'evento a partire da una *peticio* rivolta da quest'ultimo al presule, pur senza manifestare scrupoli analoghi agli scribi bergamaschi nel predisporre più radicali modifiche al resto del formulario: un cenno già in DE ANGELIS, *Poteri cittadini* cit. (nota 21), p. 134, nota 140; l'edizione del documento in *Chartae Latinae Antiquiores: 2nd Series, Ninth Century*, edited by G. CAVALLO, G. NICOLAJ, Part LVII: *Italy 29, Piemonte II, Novara - Torino*, edited by G. G. FISSORE, A. OLIVIERI, Dietikon-Zürich, 2001, n. 7.

ABSTRACT. In the Laws of the Lombards, unfree and half-free are among the most represented social categories. Their obligations towards their lords are always carefully detailed; precise limits are placed on their geographical mobility and strict rules are established to punish runaway servants; the conditions of their possible marriages are minutely prescribed and, with notable differences between the Edict of Rotari to the laws of King Liutprand, the forms and rituals of their manumission are determined with equal clarity. What remains shrouded in shadow is their capacity for legal action, which instead, to some extent, leaks out from contemporary (and especially later) archival documentation. The essay offers some quick reflections on such evidence, showing its peculiarities and differences from the documentary traces left by the socio-economic initiatives of fully free individuals.